

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**Terza Sezione Civile**

composta dai signori magistrati  
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente, relatore,  
Dr.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere  
Dott. Attilio Mari Consigliere

**SENTENZA**

nella causa civile di II° grado iscritta al N. omissis/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 6.09.2022 e vertente

**tra**

**SERVICER S.r.l.**,

- appellante -

c/

**FIDEIUSSORE**

- appellato contumace -

**Oggetto:** Impugnazione in Appello della sentenza del Tribunale di Roma n. omissis/2021 (opposizione decreto ingiuntivo – consegna documenti bancari).

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La sentenza appellata così ricostruiva le ragioni della controversia:

«**SERVICER s.p.a.** nella qualità di Procuratrice della società **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.**, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. xxxx/2018 in data 11.1.2018 all'esito del procedimento monitorio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. xxxx/2017, con il quale le era stato ingiunto di consegnare ai signor **FIDEIUSSORE** i documenti indicati nel ricorso dallo stesso depositato oltre alle spese del procedimento.

Ha premesso che: - con impegno di garanzia sottoscritto in data 8.11.1999 il sig. **Giovanni Fassio** si costituiva garante a favore della **BANCA CASSA S.p.A.** e nell'interesse della **SOCIETA CLIENTE S.r.l.** – società della quale deteneva quote per il complessivo 82% del capitale sociale (doc.5) – per l'adempimento di tutte le obbligazioni da quest'ultima assunte sino alla concorrenza di lire 520.000.000; - resasi la società inadempiente, con ricorso decreto ingiuntivo depositato in data 17.10.2001, **OMISSIS S.p.A.**, quale procuratrice di **BANCA OMISSIS S.p.A.** (nuova denominazione di **Banca S.p.A.**, quest'ultima incorporante per fusione di **CASSA S.p.A.**) chiedeva ed otteneva il 19.10.2001 dal Presidente del Tribunale di Vercelli l'ingiunzione di pagamento n. omissis/2001 in danno della **SOCIETA CLIENTE S.r.l.** e (tra gli altri) del sig. **FIDEIUSSORE** della somma di lire 150.000.000, oltre interessi nella misura dell'8,50% annuo e spese della relativa fase monitoria e ciò con riferimento alle "...due aperture di conto corrente n. omissis e omissis"; - il provvedimento monitorio, in uno al relativo ricorso, veniva notificato al sig. **FIDEIUSSORE** in data 19.11.2001 e, stante la mancata opposizione del termine di cui all'art.641 c.p.c. e indicato nella stessa ingiunzione, veniva dichiarato definitivo ex art.647 c.p.c. in data 14.1.2002 ; - in data 14.11.2001 la **SOCIETA CLIENTE S.r.l.** veniva dichiarata fallita e **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.**, diveniva titolare del credito scaturente dal predetto Decreto ingiuntivo n.(ommissis) /2001 del Tribunale di Vercelli in forza del contratto di cessione di crediti in blocco – di cui al combinato disposto degli artt.1 e 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 D.Lgs. 385/93 – stipulato in data 6.12.2005 ; in forza del citato provvedimento monitorio n. omissis/2001, **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.**, per il tramite della società esponente, spiegava intervento nella procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal numero di R.G.E. omissis/2002 del

*Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres- Rel Giuseppe Lo Sinno, del 03.11.2022 n. 6933*

Tribunale di Vercelli incardinata, in danno del sig. **FIDEIUSSORE**, dalla **BANCA S.p.A.** all'esito della quale, però, il proprio credito non trovava alcun soddisfacimento .

Dunque, eccettiva :

1. l'inammissibilità dell'avversa pretesa stante la formazione di giudicato sul credito e la conseguente carenza di interesse ad agire del sig. **FIDEIUSSORE** e, in via subordinata, contestuale infondatezza della domanda ;
2. la carenza di legittimazione passiva di **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.**;
3. la carenza di legittimazione attiva in capo al sig. **FIDEIUSSORE** in via subordinata e preliminare: estinzione per prescrizione della pretesa del sig. **FIDEIUSSORE** ovvero sua infondatezza.

Costitutosi l'opposto, contestava ogni avversa eccezione e deduzione, instando per il rigetto della richiesta sospensione ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel corso del giudizio veniva respinta la richiesta ex art. 649 c.p.c., espletato il procedimento di mediazione e obbligatoria e concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.

Con la seconda memoria istruttoria, l'attrice opponente, senza rinuncia alle eccezioni e deduzioni articolate, a seguito dell'atto di precetto notificato in data 28.1.2019 depositava 1. Copia del contratto di conto corrente intercorso tra **SOCIETA' S.p.A.** e **SOCIETA CLIENTE S.r.l.** n. omissis/01; 2. Copia del contratto di conto corrente intercorso tra **SOCIETA' S.p.A.** e **SOCIETA CLIENTE S.r.l.** n. omissis/01; 3. Copia lettera **SOCIETA CLIENTE S.r.l.**, (omissis) e **FIDEIUSSORE** del 18.1.2001; 4. Copia lettere Intesa **BANCA OMISSIS** del 10.7.2001; 5. Copia della fideiussione sottoscritta dal sig. **FIDEIUSSORE** (già depositata sub doc. 4 a corredo dell'atto introduttivo del presente giudizio); 7. Copia estratti conto e scalari dal 31.3.2000 al 30.6.2001 del rapporto di conto corrente n. omissis; 8. Copia estratti conto e scalari dal 31.3.2000 al 30.6.2001 del rapporto di conto corrente n. omissis.

Infine, la causa di natura documentale è stata assegnata in decisione all'udienza del 26.4.2021, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.».

All'esito l'adito Tribunale decideva la causa con sentenza in data 22.09.2021 così provvedendo:

- «1) conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. omissis/2018 in data 11.1.2018 all'esito del procedimento monitorio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. omissis/2017;
- 2) compensa le spese della presente fase di opposizione;
- 3) condanna l'attrice opponente al pagamento di euro 1.100,00 in favore del convenuto opposto, ai sensi dell'art. 96, terzo co. c.p.c.».

Con citazione notificata a mezzo pec in data 15.03.2022 **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.**, quale mandataria di **SERVICER S.p.A.**, ha proposto appello deducendo e sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado e chiedendone la totale riforma.

L'appellato **FIDEIUSSORE** non si è costituito.

All'udienza del 6.09.2022, dichiarata la contumacia dell'appellato e precisate le conclusioni, la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per il deposito della sola conclusionale (ridotti a gg. 20).

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Prima di esaminare i rilievi sollevati dalla appellante giova riportare la decisione del Tribunale:

«Sull'eccezione di prescrizione. Infondatezza -

*Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres- Rel Giuseppe Lo Sinno, del 03.11.2022 n. 6933*

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B. "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

Occorre premettere che tale diritto, secondo la giurisprudenza maggioritaria – condivisa da questo giudice –, costituisce un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, donde, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta, né può essere pretesa dall'istituto di credito l'allegazione di fatti giustificativi della richiesta. Ciò posto, va osservato che, sebbene il dettato letterale normativo si riferisca alla consegna di documentazione relativa a "singole operazioni" poste in essere nell'ultimo decennio, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la disposizione in esame non debba interpretarsi in maniera eccessivamente restrittiva, atteso che nell'alveo di tale documentazione possono certamente ricomprendersi gli estratti conto di un rapporto di conto corrente, i singoli ordini di investimento, gli assegni versati presso il proprio istituto di credito ed i singoli contratti (di conto corrente, di apertura di credito, di sconto etc.) sottoscritti con l'intermediario.

In particolare, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti si ricava da una lettura sistematica delle norme ordinamentali dettate in materia.

Più specificatamente, l'obbligo di consegna delle singole schede contrattuali consegue al dovere generale della banca di assumere un comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti.

Infatti, l'art. 1175 c.c. dispone che il "Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza" e l'art. 1375 c.c. prevede che "Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede". Come affermato dalla Suprema Corte, tali norme impongono "a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento" (Cass. n. 12093/2001; sull'obbligo di consegna della scheda contrattuale v. anche Cass. n. 11004/2006).

Pertanto, il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca è stato ravvisato nel principio generale di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c. Chiariti i termini giuridici dell'obbligo di consegna (anche) della documentazione contrattuale, con riferimento ai contratti sottoscritti oltre il decennio a far data dalla richiesta, ritiene questo giudice doversi aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito "inaugurato" dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1796/2012, la quale ha stabilito che "Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti".

Più precisamente, il diritto alla consegna dei contratti bancari anche oltre il decennio deriverebbe dall'art. 117 T.U.B., il quale, non solo ne prevede la forma scritta ad substantiam (per cui la relativa copia scritta deve essere conservata anche ai fini della dimostrazione della validità del rapporto), ma ne impone altresì la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno pertanto diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia

*Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres- Rel Giuseppe Lo Sinno, del 03.11.2022 n. 6933*

successivamente ad essa, qualora ne facciano espressa richiesta. Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (così anche: Cass. n. 11004/2006).

Nel caso di specie l'oggetto del ricorso monitorio esclude la fondatezza della spiegata eccezione quanto alla richiesta di consegna di copia dei contratti di apertura dei conti nn. Omissis /1 e omissis/1 e di copia dei contratti di fideiussione e relative lettere, quanto alla richiesta di copia degli estratti conto ordinari dei conti nn. omissis /1 e omissis /1 e copia degli scalari trimestrali e dei riassunti con conteggi delle competenze.

Il limite temporale di dieci anni per la conservazione della documentazione bancaria, diversa dai contratti, non rileva nel caso in cui la Banca abbia utilizzato quei documenti quale prova del proprio credito, anche se ha ottenuto un decreto ingiuntivo irrevocabile e ciò perché l'ingiunto conserva sempre il diritto, sino a quando il credito sia richiedibile di poter verificare la legittimità di tale richiesta. Nel caso di specie i dieci anni per quanto concerne la documentazione contabile sarebbero invocabili solo e soltanto dalla chiusura della procedura esecutiva immobiliare e dalla implicita rinuncia delle ragioni del proprio credito.

### **SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. INFONDATEZZA**

La cessionaria, per effetto della cessione in blocco descritta in atti, succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in titolarità della società cedente, cosicché tutte le domande finalizzate all'accertamento del credito rinveniente da contratti bancari stipulati dal debitore ceduto, devono avere quale destinatario il titolare del credito all'attualità ovvero la società cessionaria, la quale ha l'obbligo altresì, di sostituirsi alla cedente nella custodia, conservazione e gestione di tutta la documentazione connessa al credito acquisito, essendo il contratto di cessione inquadrabile nella disposizione di cui alla legge 130/1999, che prevede il passaggio in capo al cessionario di tutte le azioni e, quindi, tutti i diritti che attengono alla realizzazione del credito.

### **SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. INFONDATEZZA**

Il contratto di fideiussione stipulato dal sig. **FIDEIUSSORE** può essere ascritto alla categoria del contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza del suo diritto ad ottenere copia della richiesta documentazione, al fine di verificare la legittimità e la sussistenza della pretesa creditoria.

### **MERITO**

Richiamate le osservazioni svolte in punto di infondatezza dell'eccezione di prescrizione e ribadito il diritto sostanziale di parte convenuta di ricevere copia della documentazione richiesta in sede monitoria, si prende atto che l'obbligazione gravante sul debitore ingiunto deve considerarsi in parte estinta, all'esito delle produzioni effettuate nel corso del presente giudizio.

Va, peraltro, evidenziata l'incomprensibile condotta dell'opponente che non ha tempestivamente allegato l'impossibilità di entrare in possesso di tutta la documentazione richiesta, sicché si è in presenza di una chiara violazione del disposto normativo, violazione protrattasi nella sua interezza sino a causa inoltrata. Tale condotta rileva ai fini del disposto di cui all'art. 96, terzo co., c.p.c. avendo l'opponente addotto motivazioni del tutto contrastanti con i pacifici orientamenti giurisprudenziali e avendo formulato difese che non considerano la rilevanza anche sul piano sostanziale, e non solo processuale, delle richieste provenienti ex art. 119 Tub dal cliente.

In considerazione delle ragioni della decisione, le spese di lite sostenute dal convenuto opposto nella fase monitoria devono intendersi liquidate come da decreto ingiuntivo opposto; le spese del presente giudizio di opposizione meritano di essere compensate.

L'opponente, infine, va condannata al pagamento di euro 1.100,00, ai sensi dell'art. 96, terzo co. c.p.c., in favore del convenuto opposto».

\*\*\*\*\*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres- Rel Giuseppe Lo Sinno, del 03.11.2022 n. 6933*

Questi i motivi saliente su cui si basa l'appello (con le ragioni/argomentazioni esposte riguardo al primo):

1. SULLA NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNZIA E, PER L'EFFETTO E SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2909 C.C. E 100 C.P.C. STANTE L'INAMMISSIBILITA' DELLA PRETESA FORMULATA IN VIA MONITORIA STANTE LA FORMAZIONE DI GIUDICATO SUL CREDITO E LA CONSEGUENTE CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE DEL SIG. **FIDEIUSSORE** E, IN VIA SUBORDINATA, CONTESTUALE INFONDATEZZA DELLA DOMANDA.
2. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART.100 C.P.C. E SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.** E SULL'INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA
3. ANCORA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 100 C.P.C. E, SEGNOTAMENTE, SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SIG. **FIDEIUSSORE**
4. SULL'ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DELL'AVVERSA PRETESA: VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2934 E SS. C.C. E DELL'ART.119 D. LGS. 385/1993

L'ampia (a fronte dell'inesistenza di qualsivoglia sillogismo sull'eccezione di inammissibilità per formazione di giudicato e rispetto a quelle lacunose offerte sulla contestazione di carenza di legittimazione passiva di **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.** e attiva del sig. **FIDEIUSSORE**) motivazione offerta in proposito dal Tribunale di Roma è stata sopra riportata e risulta comunque del tutto erronea.

A dire del Giudice di prime cure, in buona sostanza, quello alla consegna dei documenti contrattuali sarebbe un vero e proprio diritto imprescrittibile, interpretazione ontologicamente in conflitto con l'art. 2934 c.c. e già questo parrebbe bastevole per ritenere l'ingiustizia della Sentenza impugnata.

In realtà il ragionamento adottato dal Tribunale di Roma è ben compendiabile nel suo approdo finale, ove afferma che "Il limite temporale di dieci anni per la conservazione della documentazione bancaria, diversa dai contratti, non rileva nel caso in cui la Banca abbia utilizzato quei documenti quale prova del proprio credito, anche se ha ottenuto un decreto ingiuntivo irrevocabile e ciò perché l'ingiunto conserva sempre il diritto, sino a quando il credito sia richiedibile di poter verificare la legittimità di tale richiesta. Nel caso di specie i dieci anni per quanto concerne la documentazione contabile sarebbero invocabili solo e soltanto dalla chiusura della procedura esecutiva immobiliare e dalla implicita rinuncia delle ragioni del proprio credito" (cfr. pagg. 9 ultimo capoverso e 10, prime sei righe, della Sentenza impugnata).

Orbene, se l'inciso "...anche se ha ottenuto un decreto ingiuntivo irrevocabile e ciò perché l'ingiunto conserva sempre il diritto, sino a quando il credito sia richiedibile di poter verificare la legittimità di tale richiesta" non può essere in alcun modo condiviso, in quanto il già citato recente pensiero della S.C. insegna che "Il giudicato pertanto non comporta solo che l'effetto dichiarativo (della situazione sostanziale) e quello attributivo (del bene della vita) della sentenza conseguano l'immutabilità, ma a esso la legge (l'art. 2909) collega anche l'effetto precettivo-conformativo, grazie al quale viene prescritta la regola di condotta per il futuro. È a tale effetto ulteriore del provvedimento giurisdizionale, rispetto a quelli esecutivi di cui all'art. 282 c.p.c., che si correla il valore di norma regolatrice del caso concreto, da cui la vincolatività nei confronti del giudice nei successivi giudizi e delle parti.

L'accertamento contenuto nel giudicato assume valore di precetto di legge non solo nel mondo processuale ma anche in quello sostanziale. La vincolatività al livello del processo opera quale divieto di contrasto fra giudicati, evocando tutta la problematica del giudicato esterno. Dal punto di vista sostanziale è però il rapporto fra le parti a non essere più disciplinato dalla legge, ma dal giudicato materiale. Il diritto sostanziale che trova

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres- Rel Giuseppe Lo Sinno, del 03.11.2022 n. 6933*

applicazione con riferimento al rapporto non è quello previsto dalla legge generale e astratta, ma è quello corrispondente all'accertamento contenuto nella sentenza costituente cosa giudicata formale ai sensi dell'art. 324 c.p.c.. Che la fonte del diritto applicabile alla fattispecie, una volta insorto il giudicato, sia l'accertamento contenuto nel giudicato e non la legge generale e astratta è dimostrato dall'irrilevanza dei successivi mutamenti di quest'ultima, anche sul piano della legge retroattiva e di quella dichiarata incostituzionale. Ormai "a ogni effetto" il rapporto è retto dal diritto sostanziale previsto dal giudicato" (cfr. in parte motiva Cass. 21 febbraio 2022, n. 5633), la datazione del dies a quo appare oltremodo improvvida.

Infatti, ben possiamo ritenere in linea generale che, concluso definitivamente il rapporto contrattuale, l'obbligo di conservazione del contratto da parte della banca – ma **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.** non è tale - finisce soltanto con il decorso del termine prescrizione ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura (ex art. 2946 c.c.), non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente (a meno che il cliente non abbia proceduto all'interruzione della prescrizione, dovendo la banca, in tale eventualità, conservare ulteriormente il contratto).

E, infatti, la stessa elaborazione di merito più severa nei confronti del ceto bancario ha, comunque, ritenuto che "...quanto all'ordine di consegna in copia della documentazione ultradecennale, che, in ordine alla consegna dei documenti contrattuali, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB (tale articolo ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2220 c.c.) poiché non trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibili dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente) e che, quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennalità ex art. 119 co. 4 TUB, norma che si riferisce unicamente alla "documentazione inerente a singole operazioni" e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell'art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizione ordinario dalla chiusura del rapporto (in questo senso, Trib. Catania 14.1.2020; Trib. Napoli 19.6.2019; ABF Roma n. 1045/2020)" (cfr. Trib. Bari, 7 ottobre 2020, in causa R.G.A.C. 6238/2020 reperibile in sito internet [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Peraltro, soccorre sempre l'insegnamento della S.C. secondo cui "...con riguardo al diritto del correntista di richiedere, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto, vige (nei soli rapporti banca - cliente) il limite della decennalità rispetto all'operazione conclusa e della quale è richiesta la documentazione, anche in applicazione analogica della previsione di cui al menzionato art. 119 della stessa fonte legislativa che, pur espressamente dettata per la "documentazione inerente a singole operazioni" bancarie, ne limita il diritto di rilascio (a spese del richiedente) a due condizioni: a) il trattarsi di operazioni specifiche; b) l'essere state poste in essere negli ultimi dieci anni" (cfr. da ultimo Cass. 30 ottobre 2015, n.22183).

A ciò, poi, bisogna aggiungere che dalla chiusura dei rapporti di conto corrente nn. omissis/1 e omissis/01 – che dovrebbe datarsi al passaggio in giudicato del ripetuto Decreto ingiuntivo n. xxx/2001 del Tribunale di Vercelli (14.1.2002; cfr. doc. 6 allegato all'atto introduttivo del giudizio di prime cure) o, comunque, ex art.78 L.F. alla data del fallimento della debitrice principale (6.11.2001, doc.5 allegato all'atto introduttivo del giudizio di prime cure) – alla data di instaurazione del giudizio di primo grado erano trascorsi quasi diciassette anni, di talché ogni pretesa dovrebbe in via generale comunque dichiararsi estinta per prescrizione ex art.2946 c.c..

A tal riguardo, deve essere richiamata anche l'elaborazione delle Curie di merito secondo cui "La disposizione di cui all'art. 119 T.U.B., prevede a carico della banca un obbligo che ha il suo fondamento in esigenze di tutela della clientela e nella professionalità propria della banca.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres- Rel Giuseppe Lo Sinno, del 03.11.2022 n. 6933*

Ciò non esclude che tale obbligo, la cui gravosità deve essere rapportata alla molteplicità dei rapporti intessuti dalla banca, debba essere contenuto entro convenienti limiti di tempo. In questo senso la limitazione entro il termine decennale corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine" (cfr. Trib. Roma, 10 aprile 2015, reperibile in sito internet [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)).

D'altronde, giova evidenziare che il quarto comma dell'art. 119 del D.Lgs. 385/1993 preveda il diritto del cliente di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" ha posto un preciso limite temporale che tiene in debito conto il fatto che sarebbe contrario a buona fede imporre alla banca (laddove nel caso che ci occupa siamo di fronte ad una società "veicolo" ex L. 130/1999), che provvede tra l'altro all'invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare, di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio, tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con i clienti, poiché si finirebbe per obbligare la banca a conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa.

L'obbligo di rendiconto, in materia di rapporti bancari, cioè, è infatti limitato ex lege alla consegna di documenti entro il decennio, poiché il legislatore, operando un bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti contrattuali, ha ritenuto contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso oltre il limite fissato dalla legge.

Secondo la Giurisprudenza di merito, quindi, "va escluso il diritto del correntista ad ottenere la consegna di copia della documentazione, relativa a singole operazioni, poste in essere oltre dieci anni prima della richiesta inoltrata all'istituto di credito" (cfr. Trib. Napoli, 12 novembre 2015, n. 25392 reperibile in sito internet [www.diritto.it](http://www.diritto.it)).

Con riferimento al caso che ci occupa, pertanto, il lasso di tempo trascorso dalla chiusura dei rapporti di conto corrente alla richiesta formulata (prima con l'avversa lettera del 28.3.2017 e, poi) con l'opposto ricorso per decreto ingiuntivo, oblitera definitivamente l'avversa pretesa e, ancor prima, rende anche sotto questo profilo conclamata l'ingiustizia dell'impugnata Sentenza.

\*\*\*\*\*

Ritiene il Collegio che la causa vada definita sulla base di una questione preliminare assorbente (e relativa al motivo n.4) che costituisce «ragione più liquida» tale da agevolare la definizione del gravame (in conformità degli arresti della Suprema Corte, vi veda tra le prime Cass. civ., sez. VI, 28-05-2014, n. 12002: "Il principio della «ragione più liquida», imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" sulla scia di Cass. civ., sez. un., 08-05-2014, n. 9936).

*Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres- Rel Giuseppe Lo Sinno, del 03.11.2022 n. 6933*

Ed invero, il diritto sancito dall'art. 119, 4° comma, t.u.b. è soggetto al termine ordinario di prescrizione (decennale), e nel caso in esame – alla data del 28.3.2017 (quella in cui l'appellato ebbe ad avanzare richiesta scritta alla banca) – l'esercizio del diritto sancito dal citato art. 119, 4° comma, t.u.b. non era più possibile perché erano passati più di 10 anni dalla data in cui il rapporto bancario si era definito volendo far riferimento alla data in cui il decreto ingiuntivo n. omissis/2001 - ottenuto dalla banca creditrice in data 19.10.2001- era divenuto definitivo (in data 14.01.2002) per mancata opposizione da parte dell'ingiunto sig. **FIDEIUSSORE** (che aveva ricevuto rituale notificazione del suddetto decreto ingiuntivo in data 19.11.2001).

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (v. sentenza n.11004/2006) “invero il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale. Esso, infatti, non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (processuali o extraprocessuali) (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598; 19 ottobre 1999, n. 11733). Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. e non può pertanto negarsi il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio, come nella specie ha fatto la Corte di appello, la natura meramente esplorativa della istanza in tal senso presentata alla banca, in quanto priva dell'indicazione del rapporto al quale si riferisce il documento richiesto in copia e quindi strumentale all'informazione sull'esistenza e sulla natura di eventuali rapporti contrattuali intercorsi con la banca o di titoli legittimanti l'esercizio dei diritti da tali rapporti derivanti, ponendo a carico del richiedente un onere, oltre che di prova dell'esistenza del rapporto contrattuale a cui riferisce la documentazione richiesta, anche di specifica “indicazione del rapporto al quale deve riferirsi la copia”.

La controversia in esame, infatti, riguardava specificamente il “diritto” riconosciuto al cliente dalla normativa relativa alla richiesta di documentazione bancaria così come disciplinata dall'art. 119 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385; e tale diritto - di natura sostanziale – si trova sottoposto (come per tutti i diritti) alla prescrizione ordinaria ex art.2946 c.c. (“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”) con la nota decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. (“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), per la quale condizione necessaria e sufficiente è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio (Cass. civ., sez. II, 07-05-2020, n. 8640).

E ben sapendo che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio, e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. I, 31-07-2019, n. 20642) come quelli che l'appellato aveva indicato nella sua comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.

La richiesta inoltrata in data 28.03.2017 dal sig. **FIDEIUSSORE**, quale cliente, alla banca, pertanto, si basava su un diritto oramai prescrittosi alla data del 18.11.2011.

L'appello, per tali ragioni, deve essere accolto con rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo e del conseguente decreto emesso dal Tribunale su istanza del sig. **FIDEIUSSORE**.

In conseguenza dell'esito del giudizio d'appello l'appellato – soccombente - va condannato al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, a favore della appellante e liquidate tenuto

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres- Rel Giuseppe Lo Sinno, del 03.11.2022 n. 6933*

conto del valore della controversia (l'importo delle somme liquidate dal tribunale) e delle attività compiute dal procuratore della parte nel presente giudizio secondo i parametri ministeriali attualmente in vigore (d.m. 10.3.2014 n.55 aggiornati col d.m. 37/2018) che, per le cause avanti al Tribunale consentono un compenso totale € 7.254,00 e per quelle davanti alla Corte di Appello un compenso di 4.962,50 (oltre le spese vive documentate e le spese generali forfettarie) così determinato:

- scaglione di valore in questa causa è quello "indeterminabile" e quindi quello base tra € 26.000,00/52.000,00/;
- fasi processuali tenutesi in I° grado: n.1 (studio controversia) +n.2. (introduttiva) + n.3 (istruttoria) + n.4 (decisoria);
- fasi processuali tenutesi in II° grado: n.1 (studio controversia) + n.2. (introduttiva) + n. 4 (decisoria= -50%);
- importi applicati (medi).

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 22.09.2021 con il N. xxxx/2021, proposto da **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.** nei confronti di **FIDEIUSSORE** (contumace):

a) in accoglimento dell'appello, ed in totale riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta da **SERVICER S.p.A.**, nella qualità di Procuratrice della società **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.**, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 1043/2018 in data 11.01.2018, e per l'effetto revoca il predetto decreto ottenuto su ricorso di **FIDEIUSSORE**;

b) Condanna **FIDEIUSSORE** alla rifusione delle spese sostenute dalla appellante **CESSIONARIO CREDITO s.r.l.** nei due gradi di giudizio, liquidandole:

- quanto al primo grado in € 7.254,00 di compenso professionale e in € 777,00 di spese vive (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- quanto al presente grado in € 4.962,50 di compenso professionale ed in € 777,00 di spese vive (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.

Così decisa in Roma il 11.10.2022.

**Il Presidente, estensore**  
(dr. Giuseppe Lo Sinno)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*